

ATTO N. 1012-1016/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Paolo Baiardini

Relatore di minoranza Vicepresidente Enrico Melasecche Germini

Relazioni svolte oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno

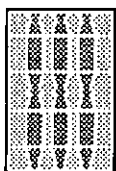
SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

**“Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio
energetico”.**

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 7.2.2005

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 8.2.2005

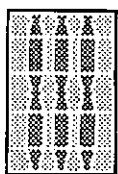


COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 7 febbraio u.s. ha abbinato l'esame degli atti n. 1012 e 1016, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento interno, adottando quale testo base quello di iniziativa dei Consiglieri Ripa di Meana e Baiardini, ed esprimendo sul testo modificato parere favorevole a maggioranza.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del regolamento interno e l'approvazione della proposta di legge con votazione unica, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del medesimo regolamento.

Si comunica altresì, che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Baiardini Paolo e per la minoranza dal Vicepresidente Germini Melasecche Enrico.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Ripa di Meana e Baiardini, concernente: "Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 28.12.2001 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 7.1.2002 (ATTO N. 1012);

VISTA la proposta di legge del Consigliere Sebastiani, concernente: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 28.12.2001 e trasmessa alla II Commissione Consiliare permanente il 7.1.2002 (ATTO N. 1016);

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare Permanente ha effettuato un'audizione sull'atto medesimo che si è svolta il 12 maggio 2003;

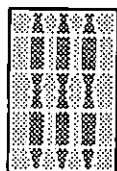
CONSIDERATO che la II Commissione consiliare permanente ha abbinato l'esame degli atti ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del Regolamento interno, adottando quale testo base quello di iniziativa dei Consiglieri Ripa di Meana e Baiardini;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Baiardini e per la minoranza dal Consigliere Sebastiani (ATTO N. 1012/1016BIS);

VISTA la richiesta da parte della II Commissione Consiliare permanente di approvazione della proposta di legge con votazione unica ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del Regolamento interno;

VISTO lo Statuto;

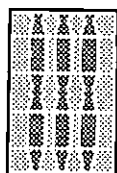
VISTO il Regolamento interno;



con votazione unica sull'intera legge che ha
registrato ____ voti favorevoli, ____ contrari e
____ astenuti espressi nei modi di legge dai ____
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico", composta di n. 8 articoli e dell'allegato A, nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI RIPA
DI MEANA E BAIARDINI

TESTO APPROVATO DALLA
II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1

(Finalità, definizione e campo di applicazione)

1. La presente legge ha lo scopo di limitare l'inquinamento luminoso ed i consumi energetici derivanti dalla illuminazione esterna anche al fine di consentire lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici pubblici e privati, nonché la godibilità del cielo stellato che costituisce componente il patrimonio paesaggistico del territorio regionale.

2. Agli effetti della presente legge costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell'orizzonte.

3. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

- a) le installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione in materia di illuminazione è stabilita da norme statali inderogabili;
- b) le sorgenti luminose di cui all'art. 4, comma 4.

Art.2

(Compiti della Regione)

1. La Regione concorre all'attuazione del piano energetico nazionale mediante la promozione di iniziative finalizzate all'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti in conformità alle prescrizioni della presente legge e dei piani per l'illuminazione di cui all'art. 3.

2. La Regione provvede inoltre, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, alla

Art. 1

(Finalità, definizione e campo di applicazione)

1. La presente legge ha lo scopo di limitare l'inquinamento luminoso ed i consumi energetici derivanti dalla illuminazione esterna anche al fine di consentire lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici pubblici e privati, nonché la godibilità del cielo stellato che costituisce componente il patrimonio paesaggistico del territorio regionale.

2. Agli effetti della presente legge costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell'orizzonte.

~~3. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:~~

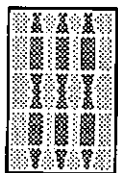
- ~~a) le installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione in materia di illuminazione è stabilita da norme statali inderogabili;~~
- ~~b) le sorgenti luminose di cui all'art. 4, comma 4.~~

Art.2

(Compiti della Regione)

1. La Regione concorre all'attuazione del piano energetico nazionale mediante la promozione di iniziative finalizzate all'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti in conformità alle prescrizioni della presente legge e dei piani per l'illuminazione di cui all'articolo 3.

2. La Regione provvede inoltre, nell'ambito



divulgazione delle informazioni sull'inquinamento luminoso, all'aggiornamento tecnico professionale del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in materia, nonché alla erogazione di incentivi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.

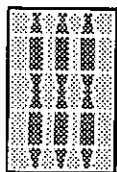
3. La Regione provvede altresì ad un periodico monitoraggio dello stato del cielo avvalendosi anche della collaborazione di istituzioni scientifiche operanti in materia di inquinamento luminoso.

delle attività di educazione ambientale, alla divulgazione delle informazioni sull'inquinamento luminoso, all'aggiornamento tecnico professionale del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in materia, nonché alla erogazione di incentivi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.

3. La Regione provvede altresì ad un periodico monitoraggio dello stato del cielo **dell'inquinamento luminoso** avvalendosi **anche del supporto tecnico dell'ARPA** nonché della collaborazione di istituzioni scientifiche operanti in materia di inquinamento luminoso.

4. La Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attività in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire:

- a) i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
- b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;
- c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);
- d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 3;
- e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.



Art. 3
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente si dotano di un Piano per l'illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in conformità ai criteri di cui agli articoli 4 e 5 e perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) riduzione dell'inquinamento luminoso;
- b) risparmio energetico;
- c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
- d) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.

2. Il Piano per l'illuminazione provvede altresì al censimento degli osservatori astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare sensibilità estese per un raggio di 25 chilometri dalle strutture sede di osservatori astronomici professionali e di 10 chilometri dagli osservatori non professionali. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell'Allegato "A".

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei capitolati ai criteri di cui agli articoli 4 e 5.

4. Nel quadro delle competenze di cui ai precedenti commi i Comuni provvedono, mediante Regolamento, a disciplinare l'attuazione della presente legge.

Art. 3
(Compiti dei Comuni)

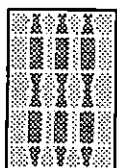
1. I Comuni, entro un anno dalla ~~data di entrata in vigore della presente legge~~ **dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 2 comma 4**, si dotano di un Piano per l'illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in conformità **al Regolamento stesso e ai criteri dei cui all'articolo 4**, ai ~~criteri di cui agli articoli 4 e 5~~ e perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) riduzione dell'inquinamento luminoso;
- b) risparmio energetico;
- c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
- d) sicurezza dei cittadini;**
- e) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.

2. Il Piano per l'illuminazione provvede altresì al censimento degli osservatori astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare sensibilità estese ~~per un raggio di 25 chilometri dalle~~ **intorno alle** strutture sede di osservatori astronomici professionali e di ~~10 chilometri dagli~~ **osservatori non professionali**. ~~In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell'Allegato "A".~~

3. Dalla data di entrata in vigore della ~~presente legge~~ **del Regolamento di cui all'articolo 2 comma 4** i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei capitolati ai criteri ~~di cui agli articoli 4 e 5~~ **stabiliti dal regolamento stesso**.

~~4. Nel quadro delle competenze di cui ai precedenti commi i Comuni provvedono, mediante Regolamento, a disciplinare l'attuazione della presente legge.~~



5. I Comuni provvedono altresì:

- a) alla verifica, all'interno del perimetro delle aree di particolare sensibilità di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a garantirne l'adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il piano per l'illuminazione può prevedere termini diversi, dando priorità all'adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti. In ogni caso l'adeguamento deve essere completato nel termine massimo di 8 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- b) all'emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti di cui all'art. 5 comma 5, nonché la modifica dell'inclinazione degli impianti di cui all'art. 5 comma 3.
- c) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 7.

6. Qualora le aree di particolare sensibilità di cui al comma 2 interessino anche il territorio di uno o più comuni limitrofi, il Piano per l'illuminazione è inviato ai comuni stessi per l'esercizio delle competenze previste dal presente articolo nei rispettivi territori.

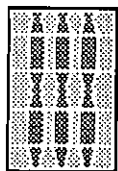
7. Il Piano per l'illuminazione può essere redatto ed approvato anche da una pluralità di comuni, fermo restando che l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo spetta ad ognuno di essi in relazione al proprio ambito territoriale.

5. 4. I Comuni provvedono altresì:

- a) alla verifica, all'interno del perimetro delle aree di particolare sensibilità di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai requisiti **prescritti** di cui ~~agli articoli 4 e 5~~, con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a garantirne l'adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della ~~presente legge~~ **del Regolamento di cui all'articolo 2 comma 4**, a partire dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il piano per l'illuminazione può prevedere termini diversi, dando priorità all'adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti. ~~In ogni caso l'adeguamento deve essere completato nel termine massimo di 8 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~
- b) all'emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti di cui all'art. 5 comma 5, ~~nonché la modifica dell'inclinazione degli impianti di cui all'art. 5 comma 3.~~ **in accordo con le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 comma 4.**
- c) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7. **6.**

~~6. Qualora le aree di particolare sensibilità di cui al comma 2 interessino anche il territorio di uno o più comuni limitrofi, il Piano per l'illuminazione è inviato ai comuni stessi per l'esercizio delle competenze previste dal presente articolo nei rispettivi territori.~~

~~7. Il Piano per l'illuminazione può essere redatto ed approvato anche da una pluralità di comuni, fermo restando che l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo spetta~~



Art.4

(Disciplina delle sorgenti luminose)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata su tutto il territorio regionale l'installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal **presente articolo e dall'art. 5.**

2. Sono considerati antinquinamento ed a ridotto consumo energetico gli impianti aventi i seguenti requisiti:

- a) intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre, con tolleranza fino a 0,5 candele;
- b) lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia, tenuto conto di specifiche esigenze ambientali;
- c) dispositivi in grado di ridurre entro le ore ventiquattro l'emissione di luce in misura non inferiore al trenta per cento rispetto ai valori di pieno regime di operatività;
- d) luminanza media della superficie illuminata non superiore ad una candela per metro quadrato ovvero, per gli impianti finalizzati alla sicurezza di persone o cose, non superiore ai valori minimi prescritti dalle norme che ne disciplinano l'illuminazione.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture sede di attività relative all'ordine pubblico, alla giustizia e alla difesa e possono essere derogate ogni

~~ad ognuno di essi in relazione al proprio ambito territoriale.~~

6. Il Piano per l'illuminazione per la eventuale parte concernente le aree di particolare sensibilità, di cui al comma 2, che interessino il territorio di più comuni limitrofi è redatto d'intesa tra i comuni interessati.

Art.4

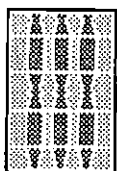
(Disciplina delle sorgenti luminose)

1. Dalla data di entrata in vigore della ~~presente legge~~ **del Regolamento di cui all'articolo 2 comma 4** è vietata su tutto il territorio regionale l'installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal ~~presente articolo e dall'art. 5.~~ **dal regolamento stesso.**

~~2. Sono considerati antinquinamento ed a ridotto consumo energetico gli impianti aventi i seguenti requisiti:~~

- ~~a) intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre, con tolleranza fino a 0,5 candele;~~
- ~~b) lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia, tenuto conto di specifiche esigenze ambientali;~~
- ~~c) dispositivi in grado di ridurre entro le ore ventiquattro l'emissione di luce in misura non inferiore al trenta per cento rispetto ai valori di pieno regime di operatività;~~
- ~~d) luminanza media della superficie illuminata non superiore ad una candela per metro quadrato ovvero, per gli impianti finalizzati alla sicurezza di persone o cose, non superiore ai valori minimi prescritti dalle norme che ne disciplinano l'illuminazione.~~

~~3.~~ **2.** Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture sede di attività relative all'ordine pubblico, alla giustizia e alla difesa e possono essere ~~sono~~ derogate ogni



qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle sorgenti:

- a) di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l'irradiazione luminosa verso l'alto;
- b) non superiore a 1500 lumen ciascuna costituenti impianto fino a tre centri con singolo punto luce;
- c) occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l'installazione di impianti fissi.

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

1. L'illuminazione di edifici e complessi monumentali deve essere attuata mediante sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso e nei limiti del perimetro degli stessi; fatti salvi gli immobili di particolare e comprovato valore artistico e storico; in tal caso i fasci di luce devono rimanere almeno un metro al di sotto della superficie da illuminare.

Tali impianti debbono essere spenti entro le ore ventiquattro nel periodo di ora solare ed entro le ore una nel periodo di ora legale.

2. Le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche alle insegne luminose qualora non ne venga garantito lo spegnimento come prescritto dall'art. 4, comma 4, lett. c). L'illuminazione di insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso.

3. Negli impianti sportivi e nelle grandi aree di ogni tipo quali i parcheggi, cantieri, piazzali, svincoli stradali e ferroviari, complessi industriali, l'illuminazione esistente deve essere adeguata mediante criteri e mezzi idonei ad

qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

4.3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle sorgenti:

- a) **alle sorgenti** di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l'irradiazione luminosa verso l'alto;
- b) **agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1500 lumen ciascuna costituenti impianto fino a tre centri con singolo punto luce;**
- c) **alle sorgenti** occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l'installazione di impianti fissi.

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

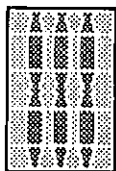
~~1. L'illuminazione di edifici e complessi monumentali deve essere attuata mediante sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso e nei limiti del perimetro degli stessi; fatti salvi gli immobili di particolare e comprovato valore artistico e storico; in tal caso i fasci di luce devono rimanere almeno un metro al di sotto della superficie da illuminare.~~

~~Tali impianti debbono essere spenti entro le ore ventiquattro nel periodo di ora solare ed entro le ore una nel periodo di ora legale.~~

~~2. Le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche alle insegne luminose qualora non ne venga garantito lo spegnimento come prescritto dall'art. 4, comma 4, lett.~~

~~c). L'illuminazione di insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso.~~

~~3. Negli impianti sportivi e nelle grandi aree di ogni tipo quali i parcheggi, cantieri, piazzali, svincoli stradali e ferroviari, complessi industriali, l'illuminazione esistente deve~~



evitare la dispersione della luce verso l'alto, verso edifici abitativi limitrofi al di sopra del primo piano ed al di fuori del perimetro degli impianti medesimi. In ogni caso gli impianti devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale da non inviare oltre 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre, con tolleranza fino a 0,5 candele. La modifica dell'inclinazione di tali sorgenti di luce deve essere eseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'adeguamento non risulti possibile esse vanno sostituite, nello stesso termine, con la posa in opera di apparecchi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 4.

4. E' vietato l'utilizzo di fasci di luce roteanti, fissi o di qualsiasi tipo, fatte salve le esigenze connesse all'espletamento di attività di ordine pubblico, sanità e di sicurezza pubblica.

5. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o simili, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere schermate o comunque dotate di dispositivi idonei a contenere e dirigere verso il basso il flusso luminoso comunque non oltre 15 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre, nonché vetri di protezione trasparenti.

Art. 6

(Contributi regionali)

1. La Regione concede ai comuni contributi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti a quanto, previsto dalla presente legge, in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e tenuto conto della rilevanza delle dimensioni degli impianti da adeguare.

~~essere adeguata mediante criteri e mezzi idonei ad evitare la dispersione della luce verso l'alto, verso edifici abitativi limitrofi al di sopra del primo piano ed al di fuori del perimetro degli impianti medesimi. In ogni caso gli impianti devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale da non inviare oltre 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre, con tolleranza fino a 0,5 candele. La modifica dell'inclinazione di tali sorgenti di luce deve essere eseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'adeguamento non risulti possibile esse vanno sostituite, nello stesso termine, con la posa in opera di apparecchi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 4.~~

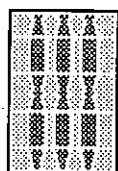
~~4. E' vietato l'utilizzo di fasci di luce roteanti, fissi o di qualsiasi tipo, fatte salve le esigenze connesse all'espletamento di attività di ordine pubblico, sanità e di sicurezza pubblica.~~

~~5. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o simili, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere schermate o comunque dotate di dispositivi idonei a contenere e dirigere verso il basso il flusso luminoso comunque non oltre 15 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre, nonché vetri di protezione trasparenti.~~

Art. 6 5

(Contributi regionali)

1. La Regione concede ai comuni contributi per l'adeguamento **ai criteri tecnici previsti dal regolamento di cui all'articolo 2 comma 4** degli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti a quanto, previsto dalla presente legge, in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e tenuto conto della rilevanza delle dimensioni degli impianti da adeguare.



Art. 7
(Sanzioni)

1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l'illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal Comune territorialmente competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.000.000 per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.
2. La sanzione è elevata da L. 600.000 a L. 1.200.000 nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l'accertamento della violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 5, lett. a), e b), salvo l'obbligo di adeguamento e rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.
3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 7
(Norma finanziaria)

Art. 7 6
(Sanzioni)

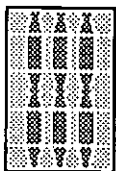
1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l'illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal Comune territorialmente competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da ~~L. 500.000~~ **250 euro a L. 1.000.000** **500 euro** per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.
2. La sanzione è elevata da ~~L. 600.000~~ **300 euro a L. 1.200.000** **600 euro** nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l'accertamento della violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 4, lett. a), e b), salvo l'obbligo di adeguamento e rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.
3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 7
(Norma finale)

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell'Allegato "A".

Art. 8
(Norma finanziaria)

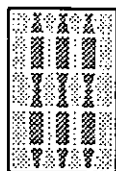
1. Per l'esercizio 2006, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 5, che ammontano a complessive Euro....., si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'Unità Previsionale di Base 05.1.007 denominata



"Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile" del Bilancio di previsione 2006.

2. La Giunta Regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di cassa.

3. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale del 28 febbraio 2000, n.13.



Allegato A

Osservatori Astronomici nella Regione Umbria

PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico dell'Università di Perugia – Via Bonfigli – Perugia
Osservatorio Astronomico della Regione Umbria – Università di Perugia
presso il Comune di Montone – Frazione di COLOTI

NON PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico di Armenzano – ARMENZANO – ASSISI
Osservatorio Astronomico di PORZIANO – ASSISI
Osservatorio Astronomico di Todi – PLAN DI PORTO – TODI
Osservatorio Astronomico Comunale – Via Bolletta – FOLIGNO
Osservatorio Astronomico di Scheggia – SCHEGGIA
Osservatorio Astronomico Floating World – RAPICCIANO – SPOLETO
Osservatorio Astronomico di Sant'Erasmo – SANT'ERASMO – TERNI
Team Santa Lucia – STRONCONE – TERNI
Osservatorio Astronomico di Polino – POLINO – TERNI